



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 marzo 2017

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Daniela ALBERGHINI	Referendario relatore
Elisabetta USAI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. n.13/SEZAUT/2015/ INPR del 9 marzo 2015 recante “...*le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014*”.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1. della stessa relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva previsto di completare la verifica dei questionari sui rendiconti 2013 e di analizzare quelli sui rendiconti 2014;

VISTO che nella citata deliberazione n. 87/2016/INPR, al punto D.1. veniva stabilito che: “...*i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno*”.


VISTO il preambolo della richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR nel quale si teneva conto, in ordine alle funzioni assegnate dalla legge alle Sezioni regionali di controllo e alla fattibilità delle analisi e delle indagini da deliberare dell'attuale organico di personale di magistratura che: “... risulta diminuito di n. 1 unità e, a breve, subirà una ulteriore decurtazione di n.2 unità.

VISTA l'ordinanza del Presidente della sezione n. 15/2016/INPR nella quale, tra l'altro, a seguito della repentina richiamata riduzione del numero dei magistrati assegnati alla Sezione Veneto, veniva redistribuito il residuo carico di lavoro relativo al controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile, basato sulle relazioni degli organi di revisione economico- riguardante i rendiconti 2013;

CONSIDERATO, altresì, l'elevatissimo carico di lavoro assegnato ai magistrati, attualmente in servizio nella Sezione;

RITENUTO necessario individuare le modalità operative in grado di salvaguardare la funzionalità dei controlli contemplati in sede del programma annuale 2016 approvato con la richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR;

RITENUTO pertanto necessario effettuare il controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile, basato sulle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria riguardante i rendiconti 2014, allo stato degli atti delle istruttorie svolte, con riserva tuttavia di approfondimento in occasione delle verifiche riguardanti i



successivi cicli di bilancio;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di CAVARZERE sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 7 aprile 2016 prot. n. 4342 con la quale il magistrato istruttore convocava adunanza onde acquisire notizie e chiarimenti al suindicato Comune con riferimento agli equilibri di bilancio, alla gestione dei residui e agli organismi partecipati;

VISTE le risultanze dell'audizione del 22 aprile 2016 e la successiva documentazione fatta pervenire dal Comune a mezzo mail;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 15/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, Referendario Daniela Alberghini;

FATTO E DIRITTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2014, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse le seguenti criticità la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di audizione istruttoria:

-gestione residui e riaccertamento straordinario. Per quanto riguarda la gestione dei residui ante riaccertamento straordinario, si evidenzia un tendenziale miglioramento rispetto all'esercizio precedente. In particolare, è migliorata l'incidenza dei residui attivi sugli accertamenti. Tuttavia, permangono residui attivi vetusti del Titolo V per euro 52.055,89.

Anche per l'esercizio in esame, come per il precedente, il tasso di smaltimento dei residui di parte capitale è assai modesto, determinato, secondo l'Ente, dai vincoli posti dal patto di stabilità. Analizzando la distribuzione del volume complessivo dei residui, tuttavia, si evidenzia la massima concentrazione negli ultimi due esercizi, significativa di un tendenziale miglioramento nella gestione delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente.

Prima del riaccertamento straordinario, a chiusura esercizio, i residui attivi risultano incidere per il 38,5% sugli accertamenti di competenza, mentre quelli passivi incidono sugli impegni di competenza per il 48,4%.

L'attività di riaccertamento ordinario si assesta su volumi modesti (minori residui attivi per euro 537.201,91, minori residui passivi per euro 375.471,44), prevalendo le cancellazioni di residui attivi sui passivi.

L'attività di riaccertamento straordinario dei residui è risultata simmetrica sia per quanto riguarda le cancellazioni per insussistenza che per quelle da reimputazione, coerentemente con l'attività di riaccertamento operata negli esercizi precedenti.

All'esito dell'operazione di riaccertamento l'avanzo, pari ad euro 1.219.613,47, risulta capiente per le quattro componenti (accantonato, pari ad euro 101.420,00; vincolato, pari



ad euro 615.432,27; per investimenti, pari ad euro 388.303,27 e libero, pari ad euro 114.458,14).

Una particolare attenzione va, però, riservata alla composizione della parte accantonata dell'avanzo, pari ad euro 101.420,00, di cui euro 95.420,00 derivante dal Fondo svalutazione crediti al 31.12.2014, e euro 6.000,00 costituita dal Fondo indennità di fine mandato.

Non risulta valorizzata la voce "fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2014": nella delibera di approvazione del riaccertamento straordinario (D.G.C. n. 59 del 30.4.2015) si legge che ciò è avvenuto "*in quanto non sussistono crediti di dubbia esigibilità*", difformemente da quanto risulta, invece, nel bilancio di previsione 2015 (euro 76.113,37) sulla base dei dati dello storico del recupero dell'evasione tributaria.

Nella medesima delibera si legge, poi, che la componente del Fondo svalutazione crediti al 31.12.2014 (euro 95.420,00) è stata così determinata tenendo conto dell'utilizzo del Fondo per euro 304.580 per "*compensazioni con il debitore Polesine Acque s.p.a. per lavori*", della cui legittimità si dirà più oltre.

Entrambe le circostanze fanno sorgere dubbi sull'effettività della componente libera dell'avanzo.

Risultano inoltre cancellati per insussistenza residui attivi per euro 549.256,45 e passivi per euro 881.960,30; mentre sono stati cancellati e reimputati residui attivi per euro 2.233.033,77 e passivi per euro 2.930.591,35.

Il Fondo pluriennale vincolato al 1.1.2015 ammonta a euro 697.557,58: analizzandone la composizione, si tratta di residui attivi di sola parte capitale (euro 2.233.033,77) e di residui passivi per lo più di parte capitale (euro 2.833.184,48, mentre di parte corrente ammontano ad euro 97.406,87).

La reimputazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo Pluriennale vincolato è interamente riportata al solo esercizio 2015, esercizio nel quale l'attività si conclude a pareggio: dal confronto degli schemi All. 5/1 e 5/2 con il bilancio di previsione 2015-2017 si è verificato che la totalità dei residui attivi confluiti nel Fondo Pluriennale vincolato al 1.1.2015 risultano riportati in entrata per l'esercizio 2015 a copertura delle spese reimpegnate per tale esercizio. Gli stanziamenti esistenti nel predetto Fondo Pluriennale Vincolato sono stati integrati per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui attivi e passivi reimputati.

Alla luce di quanto sopra detto, la Sezione riserva, nell'ambito dei controlli sui successivi esercizi, ulteriori valutazioni ed approfondimenti in relazione all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, con particolare riferimento alle reimputazioni, alla composizione del fondo pluriennale vincolato e alla determinazione dell'avanzo di amministrazione.

-rapporti con Polesine Acque s.p.a.

Con riguardo a tale partecipata, società affidataria diretta del servizio di gestione del ciclo integrato dell'acqua nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Rovigo in cui



ricade anche il Comune in esame, è stata esaminata soprattutto la relazione debiti-crediti, e ciò in quanto, come si è visto, è stata operata, nel corso dell'esercizio in esame, una "compensazione" di euro 304.580,00 che ha portato ad una riduzione del Fondo svalutazione crediti al 31.12.2014, che ha influito nella determinazione dell'avanzo di amministrazione a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario.

La riduzione "per compensazione" è avvenuta sulla base di tre deliberazioni del consiglio comunale: la n. 8 del 26.3.2013, la n. 38 del 11.7.2014 e la n. 56 del 30.10.2014.

Con la prima (la n. 8/2013) è stato approvato uno schema di convenzione con Polesine Acque per l'esecuzione di interventi di razionalizzazione della rete principale fognaria di tipo misto del capoluogo per un importo complessivo di euro 500.000,00, di cui 138.080 a carico del Comune di Cavarzere in quanto relativi alla regimentazione delle acque bianche, attività esclusa dal servizio idrico integrato.

Con la seconda (la n. 38/2014) è stato approvato uno schema di convenzione con Polesine Acque per il rifacimento della condotta idrica di Via Spalato- 1^ Stralcio per un importo di euro 170.000,00, di cui euro 120.000,00 a carico del Comune (il progetto prevede anche un secondo stralcio, per complessivi euro 350.000,00), in quanto i lavori prevedono, oltre alla sostituzione della condotta idrica, anche una serie di opere complementari e la realizzazione di una pista ciclabile, attività esclusa dal servizio idrico integrato.

Con la terza (la n. 56/2014) è stato approvato lo schema di convenzione con Polesine Acque per la realizzazione di opere stradali in Via Galvani per euro 46.500 totalmente a carico del Comune.

In tutte le delibere è previsto che *"il Comune di Cavarzere potrà operare una compensazione del debito (...) con il credito vantato dal Comune per rimborso quote ammortamento mutui del Servizio idrico Integrato nei confronti di Polesine Acque s.p.a. per un pari importo"*.

Tale "compensazione", come sembrerebbe desumersi dalla succitata deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui, dovrebbe essere avvenuta interamente nel corso dell'esercizio 2014; tuttavia, dalla lettura della nota di Polesine Acque s.p.a. del 2.3.2015 (di ricognizione del debito pregresso, sopra citata) e delle controdeduzioni formulate dal Comune di Cavarzere all'Ispettorato generale di Finanza della RGS in data 1 aprile 2015 –acquisiste in sede istruttoria- si ricava che le compensazioni *"fino a euro 400.000,00 in termini di lavori da eseguire nel territorio di Cavarzere, già programmati come segue: D.C.C. n. 8 del 26.3.2013 di euro 138.080,00, D.C.C. n. 38 del 17.7.2014 di euro 120.000,00; D.C.C. n. 56 del 30.10.2014 di euro 46.500"* avverranno nel corso dell'esercizio 2015.

E se, come si avrà modo di dire più oltre, non sembra potersi escludere la legittimità in linea teorica, sotto il profilo contabile, di una compensazione c.d. legale tra debiti crediti reciproci purché assistiti dal carattere della certezza e della esigibilità, sorgono al contrario forti perplessità sulle modalità: è sorto l'obbligo di pagamento in capo al Comune in relazione a un affidamento diretto, senza alcuna gara, al concessionario (*in house*) del servizio idrico integrato di lavori che, pur eseguiti in occasione di altri lavori pertinenti al predetto servizi idrico, esulano dall'ambito del servizio medesimo



(costruzione di una pista ciclabile, rifacimento integrale dell'asfaltatura, regimentazione delle acque bianche reflue), così come definiti dalla convenzione di affidamento in essere (*“Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle attività costituenti il Servizio Idrico Integrato, composto dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali”*).

Si tratta di lavori pubblici inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche (così si legge nelle premesse di tutte le citate deliberazioni di consiglio comunale), affidati per l'esecuzione e la progettazione, al di fuori di qualsivoglia procedura *ratione temporis* applicabile (D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010) per la realizzazione dei lavori in affidamento diretto, ad un soggetto che se può (forse) considerarsi società *in house* relativamente al servizio idrico integrato, non lo è certo per lavori che ne sono esclusi.

E' ben vero che nelle premesse delle citate deliberazioni di consiglio comunale di approvazione degli schemi di convenzione i lavori affidati vengono definiti “complementari” a quelli, sicuramente di competenza del gestore del servizio idrico integrato, di natura acquedottistica, ma non v'è chi non veda che detta qualificazione non si attaglia (esulando, appunto, dal rapporto di complementarietà) a lavori come la costruzione di una pista ciclabile o il rifacimento dell'intero manto stradale (anziché il normale ripristino nei punti di escavo) o, ancora, a lavori espressamente riconosciuti in atti come di competenza di altri enti di governo (Consorzio di bonifica), come nel caso della regimentazione delle acque piovane.

Non solo, i lavori vengono affidati sulla base di una quantificazione operata dal soggetto affidatario asseritamente “a prezzi di mercato”, in spregio alla normativa in materia di contratti pubblici succitata.

Il rapporto creditorio nei confronti di Polesine Acque s.p.a. appare critico anche sotto un altro profilo.

Dall'esame delle risultanze della relazione dell'Organo di revisione, è emerso che il Comune vanta nei confronti di Polesine Acque s.p.a., espressamente e formalmente riconosciuto dalla società con nota del 2.3.2015, un credito di euro 1.300.344,69 al 31.12.2014. Nella relazione l'Organo di revisione invita il Comune a porre in essere *“senza indugio tutte le azioni di cui può disporre per la proficua riscossione del credito”*.

La citata nota, tuttavia, riporta un *“piano di riparto del debito pregresso”* che prevede il rientro entro il 2023 a partire dal 2015 con la compensazione di euro 400.000,00 e con il pagamento, per le annualità successive, del residuo debito.

Tale nota fa seguito alla deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di Polesine Acque s.p.a. del 30 luglio 2014 con la quale è stato deliberato il rimborso dell'intero debito pregresso della società nei confronti dei comuni soci.

Dai bilanci della Polesine Acque relativi agli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015 è emersa una situazione debitoria a carico della società piuttosto consistente, gran parte della quale riferita ai crediti vantati dai comuni soci per il rimborso delle rate dei mutui assunti dalla



stessa e non versati a tutto il 2014.

L'accumularsi dei debiti in questione risulta imputabile allo stato di difficoltà finanziaria vissuto dalla società, riconducibile essenzialmente alla rilevante esposizione finanziaria (per più di 60 milioni di euro), aggravata, tra l'altro, dall'acquisizione, nel settembre del 2012, della So.De.A. s.r.l., a sua volta fortemente indebitata, decisione determinata dalla necessità di mantenere l'affidamento *in house* del servizio idrico, revocato dall'Autorità di Bacino nel 2011, a seguito del parere negativo espresso dall'AGCOM in merito alla sussistenza effettiva dei requisiti richiesti per l'*in house providing*. Per effetto di tale operazione societaria (ed anche della fusione, per incorporazione, della società con la Engineering s.r.l.) nel 2014 il servizio idrico è stato affidato nuovamente a quest'ultima, con l'obbligo, tuttavia, di presentare, entro 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, un piano di ristrutturazione finanziaria e di ripiano del debito, avallato da *advisor*, con rilascio di garanzie fideiussorie per gli investimenti previsti per il primo quinquennio.

Nella descritta situazione, gli enti soci, compreso il Comune di Cavarzere, hanno accumulato residui attivi nei propri bilanci (determinati dal mancato trasferimento delle quote di mutui contratti per la costruzione delle reti con conseguente obbligo di rimborso: il punto era stato oggetto di specifico rilievo anche in sede ispettiva: rilievo n. 3 della relazione prot. 2319/V, relativa gli esercizi fino al 2010, già oggetto di esame da parte di questa Sezione con la deliberazione 336/2014/PRSP) con la conseguente necessità di pianificare un rientro da parte della società, formulato con le opportune garanzie di serietà ed effettività.


Di qui l'adozione del piano di rientro deliberata nella assemblea del 30 luglio 2014, accompagnato, come si legge nel citato verbale assembleare, dalla possibilità di "compensare" i crediti dei singoli enti con i crediti via via maturati dalla società nei confronti dei soci medesimi ed attraverso l'esecuzione, da parte della Polesine Acque, per conto degli enti partecipanti, di lavori di manutenzione (segnatamente, "lavori di pulizia delle caditoie").

Il piano, peraltro, prevede il differimento dell'avvio del rientro della posizione debitoria al 2015, al fine di consentire alla società di soddisfare altri creditori ed evitare, così, eventuali azioni esecutive ed il rischio del determinarsi di uno stato di insolvenza.

In sede di audizione istruttoria sul rendiconto 2013 l'Ente ha dichiarato che, a quella data (22.4.2016), la società ha dato regolare esecuzione al piano di rientro.

Ciò nonostante, non può non evidenziarsi, oltre alla precarietà dell'equilibrio finanziario della partecipata - considerato, da un canto, l'eccesso di esposizione finanziaria e, dall'altro, la necessità di eseguire comunque gli investimenti previsti dal piano tariffario elaborato dal Consiglio di Bacino (Autorità d'Ambito) -, anche l'incidenza che tale situazione può avere sui bilanci degli enti soci.

E ciò a maggior ragione se si tiene conto che, come già rilevato, il Comune di Cavarzere non ha provveduto, quantomeno nell'esercizio in esame né in occasione del riaccertamento straordinario dei residui e del recepimento delle risultanze dello stesso, ad accantonare al FCDE un importo adeguato a coprire il rischio della mancata restituzione



delle somme dovute.

Comunque, “resta il fatto che alcune modalità di “rientro” individuate dalle parti, ovvero la compensazione tra i ratei del rimborso in questione ed i crediti maturati dalla società nei confronti del Comune e l’esecuzione di lavori di manutenzione in luogo del versamento del dovuto, generano delle perplessità.

Tali perplessità non sono originate tanto dalla possibilità che operi, nell’ambito dei rapporti tra enti controllanti e società controllata (peraltro, in house), la compensazione, bensì per le circostanze concrete nella quali tale compensazione dovrà produrre (ed ha già prodotto) i suoi effetti.

I comuni, al pari di altri enti pubblici, infatti, godono nel nostro ordinamento di una generale capacità di diritto privato e possono, pertanto, utilizzare tutti gli strumenti che lo stesso offre per perseguire i propri fini, purché non vi sia una contraria disposizione di legge e vi sia un’attinenza dello strumento con le finalità pubbliche perseguite. Con riguardo alla compensazione, non sono previste preclusioni nell’ambito dei rapporti contrattuali tra soggetti privati ed enti locali (ex multis, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 103/2014/PAR).

Nessun problema, in particolare, si pone nel caso di compensazione legale, che si applica ai crediti/debiti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati (o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo) nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti (immediatamente esigibili, perché non sottoposti a termine o condizione), disciplinata dall’art. 1243, 1° comma, c.c.

Tornando all’odierna fattispecie e stando al contenuto del verbale dell’assemblea dei soci della Polesine Acque del 30.7.2014, nell’ambito del singolo rapporto tra ente socio e società, dovrebbe operare una compensazione del credito (già esistente) derivante dal mancato rimborso delle rate dei mutui già scadute e dovute a tutto il 2014 (quantificato complessivamente, per tutti gli enti, in euro 15.741.000,00, come si evince dall’allegato B al verbale medesimo) con i crediti “maturati” dalla società nei confronti dell’ente ovvero con i “lavori eseguiti dalla Società per conto del Socio, cosa del resto già introdotta ed operante sin dall’avvio del suo insediamento”.

Nell’ottica della compensazione legale – della quale sembrerebbe trattarsi, considerato il richiamo generico all’istituto ed il riferimento ai crediti “maturati” dalla società (così nel menzionato verbale), con i quali la compensazione dovrebbe avvenire via via che vengono ad esistenza – poiché i crediti/debiti reciproci trovano riscontro, soprattutto ai fini della esatta quantificazione (liquidità), nelle scritture contabili dei singoli enti e della partecipata, occorre che vi sia piena corrispondenza tra le rispettive risultanze: l’ammontare del credito vantato dalla partecipata nei confronti dell’ente locale socio, a titolo di corrispettivo del servizio in gestione, deve corrispondere alla posta debitoria iscritta, al medesimo titolo, nel bilancio dell’ente medesimo; l’ammontare del credito (residuo attivo) iscritto nel bilancio dell’ente locale socio, per il rimborso dei ratei di mutuo non corrisposto dalla società fino al 2014, deve corrispondere al debito dovuto, sempre a tale titolo, dalla partecipata.

Di qui due rilievi: il primo è che nei bilanci della Polesine Acque non trova chiara



rappresentazione il debito verso gli enti soci, in quanto inserito nella voce “debiti verso fornitori”; il secondo è che si individua, quale credito della società da portare in compensazione, anche quello derivante dalla esecuzione di alcuni lavori (.....) il cui costo, come si evince dalla nota integrativa al bilancio 2015, è determinato “a condizioni normali di mercato”, al di fuori della Convenzione che disciplina l’affidamento del servizio idrico.

Sotto quest’ultimo profilo, si profila un dubbio circa i termini esatti della modalità di estinzione dell’obbligazione individuata e concretamente attuata, se, cioè, si tratti di compensazione ovvero di esecuzione di una prestazione in luogo dell’adempimento, con il conseguente problema della rappresentazione, reciproca e omogenea, dei crediti contestualmente estinti nelle rispettive scritture contabili.” (Cfr. Sez. contr. Veneto, 111/PRSP/2017).

La Sezione pertanto si riserva di verificare, in relazione agli esercizi successivi, le compensazioni effettuate, via via, dalle parti, al fine di accertare la legittimità dell’operazione sotto il profilo finanziario-contabile.

-Quanto alla **spesa di personale**, essa risulta in riduzione rispetto al precedente esercizio e l’incidenza sulle entrate e spese correnti rientra nelle soglie di legge.

L’Ente risulta aver autorizzato mobilità in entrata ed in uscita, ma non ha operato assunzioni, rinnovi o proroghe di contratti in corso.

Con riferimento ai contratti a tempo determinato ex art. 9, co 28, D.L. 78/2010 la spesa è in diminuzione e sotto soglia.

Non risulta, invece, essere stata operata la ricognizione dei fabbisogni formativi ex art. 6 bis co 1 del D.Lgs. 165/2001 e la conseguente ricognizione delle dotazioni organiche.

Non risulta, inoltre l’adozione del PEG 2014 ai sensi dell’art. 169, co 3bis del TUEL.

Con riferimento alla spesa per la contrattazione integrativa del personale dirigente gli impegni sono in riduzione rispetto al 2010 al netto delle componenti escluse.

Con riferimento alla spesa per la contrattazione integrativa del personale non dirigente, gli impegni sono in diminuzione rispetto al 2010 al netto delle componenti escluse.

Tuttavia nel questionario non viene data conferma che le risorse variabili ex art. 15 co 5 del CCNL siano previste in relazione alla attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento di quelli preesistenti (la questione era stata oggetto del rilievo n. 12 dell’Ispettorato della RGS nel 2012, nonché oggetto di successivo, ampio contraddittorio fino al 2016, di cui si dirà appresso).

L’ente, quindi, sembra aver in buona misura recepito i rilievi mossi, in materia *de qua*, dalla Relazione del Servizio Ispettivo della RGS del 2012 e, con nota del 19 dicembre 2016 trasmessa anche a questa Sezione in pari data, ha fatto pervenire, tra l’altro, la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 12 ottobre 2016 avente ad oggetto “Delibera di indirizzo su modalità di recuperi ispezioni MEF” con la quale, dato atto della necessità del recupero delle risorse finanziarie non correttamente stanziare negli esercizi pregressi (oggetto di verifica ispettiva) ai sensi dell’art. 15 del CCNL per complessivi euro



55.664,56 (importo determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 16/2014), ha deliberato di procedere a detto recupero secondo un programma articolato in quattro anni (dal 2015 al 2018) quanto a euro 22.743,18 mediante le economie aggiuntive, utilizzabili a compensazione delle somme da recuperarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 16/2014, e quanto a euro 32.921,48 mediante recupero diretto delle risorse stanziato per la produttività e le politiche di sviluppo del personale ai sensi del comma 1 del predetto art. 4.

La Sezione, preso atto di quanto sopra, si riserva di eseguire specifici approfondimenti ai fini della verifica dell'attuazione del piano di recupero, nonché dell'adozione di prudenziali misure di sterilizzazione del rischio di credito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione, tali da integrare, allo stato, criticità che determinino l'adozione di una pronuncia specifica e ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

- richiama l'attenzione dell'Ente sull'esigenza di perseguire in una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, sia attivi che passivi, con particolare riferimento alle reimputazioni, alla composizione del fondo pluriennale vincolato e alla determinazione dell'avanzo di amministrazione nonché del Fondo crediti dubbia esigibilità;
- richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate, con particolare attenzione alle operazioni di compensazione contabile nei rapporti debito/credito con la partecipata Polesine Acque s.p.a.;
- richiama l'attenzione sulla necessaria e corretta attuazione del piano di recupero delle risorse finanziarie per la spesa di personale decentrata non regolarmente stanziato;
- dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Cavarzere per quanto di rispettiva competenza.;
- dispone la trasmissione di copia della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2017.


Il Magistrato relatore

Daniela Alberghini



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il 8/2/2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

